

CDLII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	21939	SCARASCIA, <i>Relatore</i>	21951
Disegno di legge:		RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	21951
(<i>Presentazione</i>)	21950	Proposta di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	21939
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	21939	Commemorazione dell'ex deputato Stefano Reggio D'Aci:	
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		RIVERA	21940
Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro. (2694)	21940	RESTIVO.	21940
PRESIDENTE	21940	MARICONDA	21940
ANGELINO PAOLO.	21941, 21946, 21948	TOZZI CONDIVI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	21940
RESTIVO.	21942	PRESIDENTE	21940
TURNATURI, <i>Relatore</i>	21943, 21946		
TROIISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	21944, 21946		
TREBBI	21947		
Disegni di legge (<i>Esame</i>):			
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sullo zucchero aperto alla firma in Londra il 1° dicembre 1958 (2577)	21950		
PRESIDENTE	21950		
BRUSASCA, <i>Relatore</i>	21950		
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	21950		
Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.), effettuato in Roma il 30 luglio 1959. (2868).	21950		
PRESIDENTE	21950		

La seduta comincia alle 11.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Gagliardi.

(È concesso).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

VERONESI e BACCELLI: « Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle forze armate » (*Già approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato da quella IV Commissione*) (2428-B);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

« Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali » (*Approvato da quel consesso*) (3088);

« Composizione delle commissioni mobili e dei consigli di leva » (*Approvato da quella IV Commissione*) (3089).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede, con il parere della V Commissione; gli altri, alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Commemorazione dell'ex deputato Stefano Reggio D'Aci.

RIVERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'aula ha battagliato politicamente, ma sempre nobilmente, il nostro amatissimo Reggio D'Aci, venuto a mancare proprio in questi giorni. Quella di Reggio D'Aci era una figura prevalentemente politica: fin dall'età di 18 anni si occupò, con fervida opera, del suo partito, il partito popolare italiano, al quale dedicò i migliori suoi sforzi e al cui programma rimase fedele per tutta la vita.

Egli ebbe anche un altro amore e un altro pensiero: l'ideale monarchico, che tenne caldo nel cuore, senza che per esso chiedesse nulla che non fosse per mantenere viva una idea ed un pensiero, che le vicende odierne rendono più pregevole.

Un culto ebbe superiore a qualunque altro, quello del carattere, della fede, della bontà, della rettitudine, spinti talora fino al sacrificio, dando di questo un esempio, che è tanto necessario che in questa Camera non si perda.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Il gruppo democristiano si associa alle espressioni di cordoglio qui pronunciate per la scomparsa dell'onorevole Reggio D'Aci, che ricorda per la coerenza del suo carattere e per la fedeltà ai suoi ideali.

MARICONDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARICONDA. Il gruppo comunista si associa al profondo cordoglio dell'Assemblea e del popolo italiano per la scomparsa dell'onorevole Reggio D'Aci.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Gli uomini troppo facilmente dimenticano, ma la figura dell'onorevole Reggio D'Aci merita di essere ricordata. Egli fu uno dei fondatori del partito popolare italiano nel 1919, lottò duramente per la libertà e la democrazia, fu un antifascista sereno e leale. Venne tra noi con la prima legislatura della Repubblica, deputato per la democrazia cristiana. Combatté sempre serenamente e fortemente in nome di un ideale cristiano di libertà, di socialità, di forza e di verità.

È morto ormai quasi dimenticato, ma il suo esempio dovrebbe essere seguito da tutti ed essere di ammonimento.

Il Governo fa proprio il cordoglio espresso dalla Camera per la sua morte.

PRESIDENTE. A nome della Presidenza mi associo alle espressioni di rimpianto per la morte dell'onorevole Reggio D'Aci, che fu con noi nella prima legislatura della Repubblica.

Ho conosciuto l'onorevole Reggio D'Aci in giorni lontani, non facili per lui, né per me. Fummo legati da sentimenti di reciproca stima, nonostante fossimo divisi da differenza di concezioni politiche. Ma si era uniti nel sentimento di opposizione ad un regime di oppressione di ogni libertà. Fermo nei suoi convincimenti, non timido, non pauroso di manifestarli in alcuna occasione, ebbe l'onore del confino per ragioni politiche.

Rimanemmo sempre in cordialissimi rapporti. Da qualche tempo si era appartato dalla vita politica, perché colpito da una grave malattia. Non lo si vedeva più, ma nessuno di noi lo aveva dimenticato né lo dimenticherà ora che è scomparso. (*Segni di generale consentimento*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro (2694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Paolo Angelino. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

ANGELINO PAOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, col provvedimento legislativo al nostro esame il Governo intende aumentare l'imposta di registro sugli appalti, sulle somministrazioni, sulle concessioni di pubblici servizi per procurarsi mezzi finanziari per spese sociali. L'aliquota per gli appalti, che originariamente, nel 1923, era del 2 per cento, era stata con la legge 4 aprile 1953 ridotta all'1 per cento, in riconoscimento della situazione precaria in cui comuni, province, enti di assistenza e beneficenza di diritto pubblico si trovano; per la concessione dei pubblici servizi, l'aliquota che nel 1935 era stabilita nello 0,50 per cento e che era stata elevata nel 1937, dopo la... gloriosa impresa in Etiopia allo 0,75, adesso si vorrebbe portarla al 2 per cento.

Di fronte a questa proposta ci chiediamo: ma la situazione degli enti locali è tenuta presente quando si aumentano così i tributi e le spese a loro carico? Non v'è dubbio, infatti, che questo aumento di imposta, anche se nella legge è scritto che deve essere comunque pagato dal privato contraente, sarà senz'altro fatto rivalere sull'ente locale. Chi ha anche una minima esperienza di pubblica amministrazione locale sa che qualsiasi aumento negli oneri di capitolato si riverbera sul ribasso o sull'aumento di asta.

Ora, se nel 1954, anche con la legge che imponeva un tributo sulle società, è stata riconosciuta la necessità di agevolare gli enti locali in riconoscimento delle loro precarie condizioni, è da chiedersi se oggi quelle condizioni siano tanto migliorate da consentire un aumento di imposizione che in definitiva va a loro carico.

Vediamo qual è la situazione dei comuni. Dalla relazione sulla situazione economica del paese risulta (pagina 221) che, se nel 1956 il disavanzo era di 168 miliardi, nel 1960 era già aumentato a 376 miliardi; e non sappiamo ciò che avverrà nel 1961. Da considerare, poi, che il disavanzo in questo caso si riferisce solo ai bilanci ordinari, cioè ai bilanci economici, e non tiene conto naturalmente dei bilanci straordinari, quelli cioè riguardanti le spese per opere pubbliche di carattere straordinario. Consideriamo anche la situazione debitoria dei comuni: nel 1951 essa era di 542 miliardi, nel 1959 era salita a 1.146 miliardi; non abbiamo ancora i dati per il 1960, ma se seguiamo la progressione è facile immaginare che saremo sui 1.300 miliardi. Basti pensare che, solo per interessi passivi, nel 1960 i comuni dovevano pagare 84 miliardi.

La situazione delle province non è tanto disastrosa quanto quella dei comuni, ma non è certo allegra. Alla fine del 1959 la situazione debitoria per esse era di 210 miliardi; non sappiamo quale fosse alla fine del 1960. Così alla fine del 1959 il disavanzo era di 46 miliardi e certamente nel 1960 ha superato i 50 miliardi.

Tenendo quindi presente la situazione dei comuni, insieme con un collega di gruppo ho presentato degli emendamenti per vedere se non sia possibile liberarli da questa maggiorazione dell'onere che si vorrebbe loro imporre. Perché debbo ripetere quanto ho già detto: anche se per la lettera della legge l'imposta è a carico del privato contribuente, nella realtà la rivalsa è immediata, si trasferisce cioè immediatamente a carico degli enti locali sotto forma di aumento dei prezzi.

Vero è che, in particolare, per quanto riguarda i servizi pubblici, i comuni e le province teoricamente potrebbero gestirli in economia; ho detto « teoricamente », però, perché le prefetture sono quasi sempre di diverso avviso, preferiscono cioè gli appalti — chi sa poi perché — ed arrivano in alcuni casi addirittura ad imporre ai comuni l'appalto di servizi pubblici anche quando tali appalti sono in violazione della legge 6 ottobre 1960, in cui è detto chiaro e tondo che sono vietati in modo assoluto gli appalti di mano d'opera. Ho presente un caso, verificatosi proprio nel mio comune, in cui la prefettura vuole che il comune appalti un servizio, anche sei materiali per l'esplicazione di esso sono di proprietà del comune stesso, sicché l'appalto diventerebbe appalto di mano d'opera, appalto vietato per tutte le amministrazioni pubbliche dalla legge dianzi ricordata.

Ma, se anche i comuni gestissero in economia i servizi pubblici, il tributo continuerebbe a gravare su di essi, anche se in misura minore, in quanto per la loro esplicazione sono necessarie delle forniture ed anche gli appalti di forniture sono colpiti da questa maggiorazione del tributo. Così il comune può costruirsi le strade, ma deve stipulare contratti per la fornitura dei materiali lapidei, per la fornitura dei materiali bituminosi, ecc.;

Il comune esercisce acquedotti, macelli, ma ugualmente va incontro a spese e deve stipulare contratti per le forniture; ed anche per tali contratti la maggiorazione dell'imposta verrebbe a gravare sui servizi dei comuni, ammesso che questi riuscissero ad imporsi alle prefetture per gestire in proprio i servizi.

Vorrei ricordare che già troppe volte il Parlamento ha legiferato, imponendo gravosi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

oneri agli enti locali senza una contropartita in entrata. Basterebbe ricordare l'aumento enorme dei contributi previdenziali, tanto che oggi vi sono dipendenti comunali che al compimento dei 40 anni di servizio chiedono per favore di essere collocati in pensione, perché questa supera lo stipendio.

Questo è il modo di legiferare! Mentre per i dipendenti statali la pensione arriva agli otto decimi nominali, poi si perdono diversi accessori per cui si arriva ai sette decimi dell'ultimo trattamento economico.

Sono stati aumentati enormemente i contributi assistenziali prima per salvare la situazione dell'« Inadel », poi per altre ragioni.

In sostanza, i comuni hanno avuto oneri enormi. Non dico che non si debba provvedere all'assistenza del personale dipendente, però, quando si impone alla provincia e al comune un onere, bisognerebbe pensare alla contropartita in entrata.

Si aumentano continuamente gli obblighi per l'assicurazione del personale che non era mai stato assicurato presso l'« Inail » perché la legge non lo aveva prescritto. D'altra parte, anche l'« Inail » di tanto in tanto, avendo una possibilità di manovra tra un minimo ed un massimo, pur sapendo che il personale dipendente dai comuni esplica un lavoro poco pericoloso, insiste sempre sul premio massimo, pur sapendo che il personale dipendente dai comuni esplica un lavoro poco pericoloso, insiste sempre sul premio massimo, di modo che continuamente i comuni e le province si vedono aumentare le spese.

È stato imposto dalle giunte provinciali amministrative un particolare trattamento ai sanitari condotti, anche se la condotta ormai è diventata un istituto piuttosto anacronistico dopo l'istituzione di tante mutue.

È stata imposta anche una spesa notevole per il trattamento ai segretari comunali, che sono considerati dipendenti dello Stato (e di fatto sono funzionari della prefettura presso i comuni).

Pertanto, si rende indispensabile, forse anche più che per lo Stato, un articolo 81 proprio a salvaguardia della finanza dei comuni, non per le spese che gli amministratori — si dice — vorrebbero fare. Troppo sovente si imputa agli amministratori locali la colpa della situazione non certamente allegra della finanza locale. Faccio eccezione per alcuni comuni di nostra conoscenza: Napoli, Roma e Firenze e qualche altro. In genere, gli amministratori degli enti locali, in particolare dei comuni minori e medi, sono oculati amministratori che si dedicano all'amministrazione

pubblica con maggiore impegno che non all'amministrazione dei propri beni privati, se ne hanno.

Ho detto che una gran parte della colpa di questa situazione finanziaria poco allegra degli enti locali risale proprio al modo di legiferare, modo con cui si impongono spese senza concedere contropartite in entrata. Ciò dipende dai molti servizi che per conto dello Stato gli enti locali devono svolgere, da qualcosa che è indipendente dalla volontà dei comuni, dalla svalutazione della moneta, che fa continuamente aumentare i prezzi ed il cui vantaggio va soprattutto a beneficio dello Stato che la moneta emette.

Per le ragioni anzidette, ho presentato due semplici emendamenti che per la loro chiarezza non hanno bisogno di illustrazione. Entrambi si riferiscono all'esenzione, a favore degli enti locali, sia di quelli autarchici territoriali, sia di quelli di assistenza e beneficenza, dai maggiori gravami che con questo provvedimento si vorrebbe imporre.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Restivo. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che una disamina obiettiva del disegno di legge che viene oggi sottoposto alla nostra approvazione debba muovere da una valutazione della finalità precipua a cui esso è rivolto; che è una finalità di copertura, in rapporto ad alcuni provvedimenti, che sono oggetto di giuste sollecitazioni da parte di tutti i settori dell'Assemblea. Ora, non è possibile avvertire l'urgenza d'un intervento legislativo per istanze che vengono unanimemente prospettate con un loro carattere pressante e, allo stesso tempo, rivolgere critiche — nella sostanza a mio avviso, infondate — alle impostazioni di revisione finanziaria che sono necessarie per reperire i mezzi di spesa pubblica da destinare alla copertura di quei provvedimenti. Noi sappiamo infatti che questo disegno di legge è collegato con alcune proposte che sono all'esame del Parlamento, fra le quali particolarmente importanti quelle che concernono aumenti al personale insegnante.

Ma, a parte questa considerazione, che vorrei fosse tenuta presente dai deputati dell'opposizione per una coerenza almeno formale della loro critica, a me sembra che i rilievi che sono stati mossi sul piano della politica fiscale, in ordine al disegno di legge in esame, non abbiano consistenza. Innanzitutto occorre avvertire che il provvedimento intende riportare l'aliquota sugli appalti, le somministrazioni e i servizi concernenti l'amministra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

zione dello Stato o le amministrazioni assimilate, a quella che era la misura stabilita dalla legge del 1923.

È vero che questa aliquota è stata in seguito largamente ritoccata. Ma si è osservato che le diminuzioni apportate, per il periodo in cui sono state effettuate, appaiono talora influenzate da situazioni delle amministrazioni pubbliche connesse con contingenze belliche; contingenze a cui l'onorevole Angelino peraltro si è richiamato inquadrando il giudizio su alcune delibere legislative di riduzione, nella particolarità del momento in cui vennero adottate.

Il disegno di legge tende pertanto a riportare l'aliquota a quella che era la sua misura originaria. Non è poi esatto, sotto il profilo tributario, che in questo campo il fenomeno della traslazione operi in modo tale da riportare subito e integralmente l'onere della imposta a carico della pubblica amministrazione.

Vi sono dei tributi — e credo che l'imposta in oggetto possa rientrare fra essi — che non danno luogo a questo immediato trasferimento. L'aumento qui proposto potrebbe invece più facilmente riflettersi, nella specie, in una contrazione dell'area dei profitti di coloro che si legano con la pubblica amministrazione.

L'onorevole Angelino ha toccato un tema che non può non essere sottolineato con il massimo impegno dal gruppo della democrazia cristiana: il tema cioè della finanza locale. È un tema, onorevole Angelino, su cui la democrazia cristiana ha enunciato chiaramente una sua volontà di intervento; e tale volontà non è rimasta soltanto nel campo delle enunciazioni di carattere teorico o generale, giacché si è concretata anche di recente in un provvedimento che, senza apprezzabili contrasti di carattere politico fra i vari settori, è stato considerato come un primo notevole intervento, a cui dovranno certo seguire tempestivamente impegni di maggiore larghezza. Io ricordo le dichiarazioni del ministro Trabucchi in questo senso. Comunque, se il disegno di legge in esame può essere occasione di una sollecitazione per una più pronta definizione degli studi, che mi risulta essere già in uno stadio avanzato, diretti a risolvere in maniera rispondente all'entità dei bisogni i problemi della finanza locale, io sono lieto di associarmi, anche a nome del mio gruppo, a questa sollecitazione nei confronti del Governo.

Ma, detto questo, mi sia consentito di aggiungere che non ritengo che la nostra discus-

sione di oggi costituisca proprio la sede più adatta per impostare un'azione in questo senso. L'onorevole Angelino ha rilevato anzi come dal provvedimento potrebbero derivare spinte per allargare, sotto un certo riflesso, il campo d'azione degli enti locali. Egli stesso ha affermato che nella maggiorazione dell'onere fiscale per i contratti relativi alla concessione di servizi pubblici potrebbe riscontrarsi in qualche caso una sollecitazione verso un orientamento — là dove il calcolo economico lo determini come conveniente — alla gestione diretta, da parte delle amministrazioni locali, dei servizi stessi.

Non credo pertanto che nell'odierno dibattito trovino giusto collocamento le preoccupazioni avanzate in ordine alla situazione finanziaria degli enti locali.

Qualche parola infine sull'emendamento presentato. In proposito vorrei chiedere: è possibile, nella specie, pervenire alla determinazione di un diverso onere fiscale a seconda che si tratti di una trattativa che concerne direttamente o l'amministrazione dello Stato o l'amministrazione degli enti locali? È chiaro che l'emendamento ci porrebbe di fuori da una direttiva a cui si è costantemente informata la nostra legislazione; ed esso in concreto finirebbe non col giovare agli enti locali, ma con il turbare quell'orientamento di chiarezza e di precisione che si deve sempre perseguire con particolare cautela nel delicato settore della legislazione finanziaria.

Per queste considerazioni il provvedimento non può non incontrare l'approvazione della Camera. Il maggior gettito che esso comporta è da riguardare fondamentalmente in rapporto alla finalità di copertura per nuovi oneri di spesa pubblica che sarebbe inutile sollecitare senza reperire al tempo stesso i mezzi necessari su un piano di responsabilità e di concreta fedeltà all'articolo 81 della nostra Costituzione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Turnaturi.

TURNATURI, *Relatore*. Sono grato all'onorevole Restivo perché egli, con il suo intervento, mi ha spianato la via e ha sgomberato il terreno di alcune difficoltà che l'onorevole Angelino aveva ritenuto di frapporre sulla strada dell'approvazione di questo disegno di legge.

Nella valutazione del provvedimento di cui ci occupiamo, dobbiamo tenere presenti due

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

fondamentali esigenze. La prima, già sottolineata brillantemente dall'onorevole Restivo, è quella di consentire all'erario il reperimento di nuove fonti di entrata per finanziare provvedimenti che presentano uno squisito carattere sociale. La seconda, ancora più importante, è quella di offrire all'amministrazione finanziaria nuovi strumenti di lotta alle evasioni.

ANGELINO PAOLO. Ma come possono evadere i comuni?

TURNATURI, *Relatore*. Ella stesso, onorevole Angelino, ha riconosciuto in sede di discussione nell'ambito della Commissione finanze e tesoro, che l'articolo 3 del disegno di legge tende appunto alla lotta contro le evasioni.

Ho voluto sottolineare questo aspetto del provvedimento perché la Camera sappia che esso non ha il solo scopo di reperire nuove entrate. Noi tutti siamo pronti ad invocare una lotta decisa alle evasioni da parte dell'Amministrazione finanziaria; non si comprende, poi, perché si trovino tante difficoltà quando si è di fronte a un provvedimento che tende, appunto, a consentire di attuare una maggiore giustizia tributaria.

ANGELINO PAOLO. Il provvedimento in questione non ha nulla a che vedere con la lotta alle evasioni. Noi chiediamo che vengano esentati i comuni e le province, che non possono essere certamente considerati evasori.

TURNATURI, *Relatore*. Non è possibile esentare gli enti locali senza fare altrettanto per l'amministrazione dello Stato, in quanto, così facendo, si verrebbe a determinare una disarmonia nel nostro sistema fiscale.

Voglio, comunque, rassicurare l'onorevole Angelino per quanto riguarda l'eventuale incidenza sui bilanci comunali dell'inasprimento di aliquote previsto dal disegno di legge. Innanzitutto è da dimostrare l'incidenza di tale tributo sulla finanza locale. Il problema della traslazione delle imposte e tasse è largamente dibattuto in dottrina. La trasferibilità dei tributi, infatti, rappresenta uno dei fenomeni più complessi del nostro sistema economico e fiscale. L'incidenza lamentata dall'onorevole Angelino non soltanto è opinabile, ma è addirittura autorevolmente negata.

RAFFAELLI. È molto difficile dimostrare che non vi è questa incidenza.

TURNATURI, *Relatore*. Si tratta, come ho detto, di materia opinabile. Mi sia comunque consentito invocare, a sostegno della tesi da me sostenuta, l'articolo 94 della legge fonda-

mentale in materia di imposta di registro, il regio decreto 30 dicembre 1932, n. 3269:

« Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati, le tasse sono a carico: dell'acquirente..., del conduttore..., degli appaltatori... », ecc. Poi, all'ultimo comma dello stesso articolo, si soggiunge: « Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni ».

La verità è che in un regime di libero mercato, di economia stabile (e la nostra ha veramente questi requisiti), l'incidenza del tributo grava soprattutto sull'appaltatore, il quale malvolentieri vede ridotta l'area dei propri guadagni. Ecco perché reagisce. Posso assicurare però la Camera che il meccanismo, così come previsto dall'attuale legge, non graverà sui bilanci comunali.

Per queste considerazioni e per dare all'amministrazione finanziaria uno strumento valido che consenta di garantire una più efficace politica contro le evasioni, raccomando alla Camera l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione Turnaturi e l'intervento dell'onorevole Restivo, in modo particolare, mi dispensano dal soffermarmi a lungo sul provvedimento. Desidero però sottolineare alcuni aspetti e dare chiarimenti all'onorevole Paolo Angelino che ha riportato in Assemblea l'eco della discussione avvenuta in Commissione.

L'obiettivo principale del provvedimento, come è stato giustamente posto in evidenza dall'onorevole Restivo è il reperimento di nuove entrate. Una finalità quindi di copertura. Nel raggiungimento di questo obiettivo si conseguono altre finalità, direi, complementari, come il ripristino di una equiparazione di trattamento tributario per due ordini di negozi amministrativi costituiti dai contratti di appalto e dalle concessioni di pubblico servizio. Dal 1923 ad oggi, attraverso una vicissitudine legislativa, il trattamento fiscale di queste due categorie di atti amministrativi è stato diverso: si è colta, così, questa occasione per ripristinare una equiparazione di trattamento fiscale che non è arbitraria, poiché ha il suo fondamento nella stessa struttura giuridica. Questo aspetto, che ha la sua grande importanza, è stato lumeggiato dall'onorevole Turnaturi nella sua perspicua relazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

Nello stesso tempo, si è ripristinata una vecchia procedura per eliminare il fenomeno di evasione che si registrava anche in questo settore: mi riferisco alla congruità dei valori dichiarati.

In conclusione, oltre alla finalità principale ed essenziale del reperimento di nuove entrate indispensabili per la copertura delle maggiori spese relative a provvedimenti di notevole importanza e di alto valore sociale, si vogliono conseguire gli altri obiettivi della equiparazione tributaria dei due ordini di atti amministrativi e della riduzione dell'area di evasione, ripristinando la procedura della congruità dei valori dichiarati.

Secondo le previsioni, si potranno reperire circa 10 miliardi di lire, somma considerevole, indispensabile per la copertura delle spese di cui ho fatto menzione. Dicono i colleghi dell'opposizione che aggraveremo in tal modo la situazione finanziaria degli enti locali che è già, di per sé, così pesante e deficitaria.

Anzitutto, richiamandomi alle nozioni generali sulla traslazione — perché qui si è parlato appunto di traslazione — devo ricordare che, affinché il fenomeno possa verificarsi in modo così automatico ed immediato come l'onorevole Angelino ha prospettato, occorre il verificarsi di due condizioni: 1°) è necessario che il tributo (in questo caso l'imposta di registro), colpisca un bene oggetto di scambio e questa condizione si verifica nella specie; 2°) inoltre è necessario che vi sia un aumento del corrispettivo o del prezzo. Associandomi a quanto hanno detto altri colleghi, faccio le mie riserve sull'avverarsi di questa seconda condizione.

Non è dimostrato né è dimostrabile che con l'elevazione dell'aliquota sia per i contratti di appalto, sia per le concessioni di pubblici servizi, automaticamente si registra un aumento di prezzo. Perché soltanto in questa ipotesi potrebbe parlarsi di traslazione.

Lo stesso onorevole Angelino ha prospettato l'altra eventualità che si possa addivenire anche alla gestione diretta dei pubblici servizi. Io non penso che l'atteggiamento degli organi tutori sia sempre informato a quella rigidità cui l'onorevole Angelino poc'anzi faceva riferimento. In determinate circostanze possono intervenire fattori che consigliano la gestione diretta per la migliore tutela del bene comune.

D'altra parte, la stessa gara di appalto determina automaticamente quella riduzione che, in sostanza, conduce ad una contrazione del profitto: la gara, quando è esperita nelle

forme dovute, con le cautele disposte dalla legge, conduce a questo risultato.

Indubbiamente le considerazioni fatte dall'onorevole Angelino hanno il loro peso per quanto riguarda la situazione della finanza locale. Anche in sede di Commissione ho avuto l'onore di intrattenermi su questo tema, assicurando che il Governo, e per esso il ministro delle finanze, si fa carico di questo problema ponderoso. Diverse commissioni nominate dal ministro hanno già in stato di avanzato studio i provvedimenti auspicati. Al riguardo posso annunciare che fra non molto sarà pronto il decreto legislativo per l'abolizione completa dell'imposta di consumo sul vino, in quanto entro quest'anno scade la delega concessa dal Parlamento. Sarà un altro passo avanti verso il riassetto delle finanze degli enti locali.

Posso anche assicurare che è all'esame il problema riguardante i comuni cronicamente deficitari, nei quali vi è un contrasto permanente tra le scarse risorse a causa della povertà della loro economia e i molteplici compiti istituzionali cui sono chiamati a provvedere. Poi vi è l'altro grosso problema riguardante i comuni capoluogo, in quanto la legge del settembre scorso, ricordata opportunamente dall'onorevole Restivo, per quanto riguarda la sistemazione delle posizioni debitorie fino al 1958, esclude i comuni capoluogo. In quella circostanza il ministro Trabucchi annunciò all'Assemblea che, per i comuni importanti, si sarebbe formulato un apposito provvedimento legislativo. Quindi il problema della finanza locale, soprattutto agli effetti di una soddisfacente stabilità, è ben presente all'attenzione del Governo, che si propone di presentare gli strumenti necessari per dargli le soluzioni adeguate.

Per quanto riguarda l'articolo 81 ricordato dall'onorevole Angelino, egli sa che in questo caso non può essere richiamato, non essendovi quell'aggravio finanziario cui egli si riferiva. Indubbiamente, anche qui il problema va tenuto presente, in quanto, ogni qualvolta i comuni devono sostenere certi oneri, contemporaneamente si devono stabilire anche le fonti per farvi fronte. Ricordo appunto che in un disegno di legge presentato in passato, proprio all'articolo 1 era detto questo, al fine di garantire l'equilibrio delle finanze degli enti locali.

Ciò premesso, nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del provvedimento, dichiaro che il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti proposti dalla Commissione. L'articolo 4 che è stato aggiunto,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

in un certo senso, dovrebbe tranquillizzare l'onorevole Angelino e gli altri colleghi che hanno presentato oggi altri emendamenti. Infatti, con questo articolo si evita di modificare l'attuale regime di imposizione, sia per quanto riguarda l'amministrazione dello Stato, sia per quanto riguarda le amministrazioni assimilate. Se si accettassero gli emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 2, si verrebbe a creare un trattamento differenziale fra amministrazione dello Stato ed enti locali; anzi tale trattamento risulterebbe più gravoso per l'amministrazione dello Stato. Pertanto, è per questa ragione che gli emendamenti non possono essere accolti. Il Governo, infine, è favorevole all'ultimo comma dell'articolo 5 della Commissione che concerne la efficacia nel tempo delle nuove disposizioni.

Con questi chiarimenti e con queste spiegazioni invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in relazione alle finalità che si prefigge di raggiungere e che ho illustrato all'inizio del mio intervento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'imposta proporzionale sugli atti contemplati all'articolo 52 della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e sui contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili, è dovuta nella misura del 2 per cento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelino Paolo e Albertini hanno proposto di aggiungere, dopo le parole « Amministrazione dello Stato od assimilate », le altre: « ad eccezione degli enti locali territoriali e degli enti di assistenza e beneficenza di diritto pubblico ».

L'onorevole Paolo Angelini ha già illustrato questo emendamento nel corso della discussione generale.

Qual è il parere della Commissione?

TURNATURI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario, per le ragioni che ho detto.

PRESIDENTE. Onorevole Angelino Paolo, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO PAOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Angelino Paolo e Albertini di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'imposta proporzionale di registro sugli atti di concessione di pubblici servizi, stabilita nella misura dello 0,75 per cento dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato B, è elevata al 2 per cento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelino Paolo e Albertini hanno proposto di aggiungere, dopo le parole: « pubblici servizi », le altre « ad eccezione di quelli che interessano gli enti locali territoriali ».

L'onorevole Angelino Paolo ha già illustrato questo emendamento nel corso della discussione generale.

Qual è il parere della Commissione?

TURNATURI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario per le ragioni che ho già detto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Angelino Paolo e Albertini, testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 3 e 4, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 3.

I prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti ad accertamento di congruità di valore in conformità delle norme vigenti.

Entro venti giorni dall'avvenuta ultimazione dell'appalto, le parti contraenti sono obbligate in solido a presentare all'Uf-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

cio del registro, ove è stato registrato il contratto, apposita denuncia.

Il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento del valore dell'appalto decorre dal giorno in cui le parti hanno presentato la denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto.

Per la determinazione del valore di cui sopra sono applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per i trasferimenti delle aziende industriali e commerciali; per la determinazione del valore dei materiali impiegati negli appalti aventi per oggetto costruzioni edilizie si applica la norma di cui al 1° comma dell'articolo 39 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Ai fini dell'accertamento di cui al 1° comma nel caso di appalti di costruzioni che implicino la incorporazione di materiali, il valore del materiale incorporato concorre alla determinazione del valore imponibile dell'appalto.

(È approvato).

ART. 4.

Le norme di cui al precedente articolo non si applicano ai contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato od assimilate.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Non si applicano agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonché agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

Le dichiarazioni di corrispettivo definitive presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 79 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, seguono la sorte del contratto al quale si riferiscono».

TREBBI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREBBI. Il gruppo comunista voterà contro il disegno di legge. Noi siamo contrari a

che il Governo, quando vuole o ha necessità di reperire nuove entrate, scelga la strada che ha scelto con questo provvedimento. Noi siamo contrari a far pesare nuovi oneri sulle pubbliche amministrazioni, particolarmente su quelle provinciali e comunali le cui finanze, come già ha ampiamente detto l'onorevole Paolo Angelino e come del resto tutti sanno, sono più che mai in condizioni disastrose.

Contro l'attuale provvedimento e contro le troppo candide, a mio parere, previsioni dell'onorevole Troisi, il quale in Commissione e pochi momenti or sono ci ha detto che le maggiori imposte debbono essere pagate dall'appaltatore, noi facciamo osservare che l'aumento delle aliquote delle imposte si concluderà in una semplice partita di giro a carico della pubblica amministrazione. Infatti, mentre da una parte la pubblica amministrazione incasserà il maggior gettito derivante dall'aumento delle imposte, dall'altra si avrà un corrispettivo aumento delle spese per i minori sconti che le ditte appaltatrici, consapevoli dei nuovi oneri, concederanno nelle gare di appalto o nelle contrattazioni per l'assunzione dei pubblici servizi.

In ultima analisi, come del resto hanno osservato in Commissione autorevoli esponenti della maggioranza, la cui voce non si è fatta sentire in aula, non solo lo Stato non avrà quei benefici che attende, ma per la complessa procedura prevista dovrà aumentare le spese del personale per i necessari rilievi, per cui non è improbabile che tutto si risolva in un aggravio e non in un beneficio per le casse dello Stato. Comunque, ci preme sottolineare che chi farà le spese di questo provvedimento, come di tanti altri provvedimenti emanati da questo Governo e dalla attuale maggioranza, sarà la massa degli utenti, cioè i beneficiari dei servizi pubblici. Questa via seguita per reperire maggiori entrate — come abbiamo già osservato in Commissione — è la via peggiore. Abbiamo più volte indicato quali siano invece le strade da seguire per reperire nuove entrate all'erario dello Stato, ma a queste nostre indicazioni il Governo è rimasto sempre insensibile e sordo.

L'onorevole Troisi ha affermato, davanti alla VI Commissione della Camera, in contrasto parziale con quanto ha detto poco fa ed in contrasto totale con quanto ha affermato l'onorevole Restivo, che il provvedimento ha un duplice scopo: eliminare le evasioni ed ottenere quote per l'erario. Oggi invece si dice che il fine principale è il reperimento di mezzi per far fronte alle pres-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

santi e generali richieste che vengono presentate dai dipendenti dello Stato.

Noi non possiamo certamente condividere la tesi del Governo e della maggioranza in virtù della quale, per eliminare le evasioni ed ottenere maggiori entrate per l'erario, si debba inferire contra la pubblica amministrazione. Noi diciamo che se veramente si vogliono eliminare le grandi evasioni fiscali, che sono così larghe nel nostro paese ed ottenere entrate ben più consistenti di quelle che si potranno ottenere con il provvedimento in esame, tutti sanno, ed anche il Governo sa, dove bisogna mettere le mani.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci stiamo occupando anche di questo.

TREBBI. Ma lo fate tenendo le mani lontano per paura di scottarvi.

L'imposta sulle società, l'imposta complementare: questi sono i problemi che bisogna affrontare se si vuole veramente dare un colpo decisivo all'evasione e se si vuole reperire nuovi fondi per l'erario. Il collega Grilli, del resto, per il nostro gruppo durante il dibattito sui bilanci finanziari ha riferito alcuni episodi scandalosi in questo settore. Perché, invece di seguire questi indirizzi che noi da tempo indichiamo, il Governo cerca nuovi e più elevati gettiti dagli enti pubblici, e in definitiva dai cittadini tutti, con oneri sempre più pesanti per i meno abbienti. La risposta noi la troviamo nei fatti, in tutta la politica di questo Governo e della maggioranza che in sostanza esprime una manifesta tendenza a non toccare, ma a favorire in ogni modo i più potenti gruppi dell'industria, della finanza e del commercio, a far pagare le conseguenze di una tale politica agli enti pubblici ed alle masse popolari.

Anche il provvedimento che discutiamo è espressione di tale politica. Noi pertanto voteremo contro questo provvedimento e vogliamo sperare che, così come in Commissione, voteranno contro anche tutti i deputati della maggioranza che con noi hanno espresso preoccupazioni per le conseguenze che il provvedimento finirà per determinare.

Voglio ricordare di fronte alla Camera che nel dibattito in sede di Commissione hanno manifestato perplessità il relatore onorevole Turnaturi, l'onorevole Curti, l'onorevole Napolitano Francesco, l'onorevole Bima, lo stesso presidente della Commissione onorevole Valsecchi; cioè anche gli esponenti più responsabili della maggioranza della Commissione hanno espresso serie perplessità relativamente a questo provvedimento, particolarmente per

gli oneri che ne deriveranno agli enti locali. Tutte queste perplessità oggi paiono superate e non sono state dette le ragioni per cui ciò è avvenuto.

TURNATURI, *Relatore*. V'è un nuovo testo della Commissione. Ella sa che quegli emendamenti sono stati presentati dal relatore.

TREBBI. Anche dopo che abbiamo approvato il testo, la maggioranza dei componenti del suo gruppo ha votato contro, ed ella lo sa bene.

TURNATURI, *Relatore*. Non mi risulta.

TREBBI. Tant'è vero che l'articolo 1 in Commissione è stato respinto ed in conseguenza è stato respinto il disegno di legge, che è tornato in aula soltanto perché l'ha voluto il Governo. Questa è la realtà.

Sulla base di queste considerazioni, noi voteremo contro questo provvedimento, mantenendoci così fermi sulla nostra linea, che è tesa ad attuare una politica che faccia pagare coloro che possono pagare e non gli enti pubblici e di riflesso le masse popolari.

TURNATURI, *Relatore*. Con questa legge devono pagare gli appaltatori.

ANGELINO PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINO PAOLO. Nella VI Commissione il gruppo socialista aveva tenuto una condotta piuttosto guardinga. Non si era espresso contro il provvedimento, nell'attesa di vedere se sarebbero stati accolti gli emendamenti che erano stati presentati e che non avevano certo alcuna finalità di favoreggiamento nei confronti degli evasori. Questo sia chiaro: la lotta agli evasori vorremmo la faceste con la stessa convinzione con cui la facciamo noi. Ma qui si trattava soltanto di non arrecare nuovi oneri agli enti locali, anche perché in Commissione abbiamo sollevato una questione formale: quando si caricano nuovi oneri sugli enti locali, ci vuole il concerto del ministro dell'interno con quello delle finanze. Qui invece tale concerto non vi è: vi è solo il concerto del ministro delle finanze col ministro del tesoro; il ministro dell'interno qui non figura. Onorevole Turnaturi, vada a vedere la legge comunale e provinciale.

TURNATURI, *Relatore*. Ma è ancora da dimostrare che vi sia un onere per i comuni.

ANGELINO PAOLO. Sì, perché per tutte le forniture agli enti locali vi sarà questa maggiorazione.

TURNATURI, *Relatore*. Le ripeto che l'onere non grava sui comuni, ma sugli appaltatori e sui fornitori.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

ANGELINO PAOLO. Questa è la ragione che aveva fatto rimandare in Commissione l'esame del provvedimento.

Inoltre, a parte il fatto dell'imposta diretta che deve pagare il comune quando fa le forniture proprie allorché gestisce in economia i pubblici servizi, chi vorrà raccontarci che l'appaltatore non vada a studiare le clausole del capitolato di appalto? E non è cosa nota che se aumenta l'imposta, l'appaltatore aumenta i prezzi? Ma l'abbiamo visto tante volte! Non siamo nati ieri per non conoscere queste cose. Provate ad aumentare di una lira l'imposta sull'entrata, provate ad aumentare il dazio: immediatamente aumenterà di 5 lire il prezzo della merce. E quando si diminuisce l'imposta che con maggior difficoltà diminuisce il prezzo: questa è la realtà. Per gli aumenti non vi è vischiosità: vi è invece quando si tratta di riduzioni. E questa la ragione per cui insistevamo perché l'imposta di consumo sul vino fosse soppressa radicalmente, perché in tal caso si sarebbe verificato quello *choc* che avrebbe condotto ad una riduzione del prezzo. E del resto uno dei principi più elementari della scienza delle finanze che le imposte si mettano piano piano, dolcemente, mentre quando si tolgono si deve dare un taglio definitivo perché si risenta la differenza nel prezzo.

Comunque, vorrei chiedere: perché si viene a fare questa confusione tra l'evasione e l'agevolazione? Quando il Parlamento nel 1953 ha ridotto l'imposta proporzionale sugli atti contemplati dall'articolo 52 dell'allegato A della legge 30 dicembre 1923 all'11 per cento, non sapeva forse quello che faceva? Lo sapeva certo; conosceva la situazione della finanza locale. E quando ridusse anche per le forniture, per le somministrazioni, l'imposta dal 2 per cento all'1 per cento con l'articolo 33 della legge 6 agosto 1954, non sapeva quello che faceva? Lo sapeva: aveva proprio in mente la situazione della finanza locale.

Ma quello che mi preme è che non si confondano le idee, perché quando si dice che si vogliono stroncare le evasioni, noi non possiamo che ribattere: stroncatele, chi ve lo impedisce? I nostri emendamenti non riguardano le speculazioni, non riguardano i materiali che possono essere dati dal committente dell'opera: perché quando si tratta di costruzione, vi possono essere anche materiali dati dal committente. Noi su questo punto non abbiamo detto niente: abbiamo parlato solo degli enti pubblici territoriali e di quelli di assistenza e beneficenza.

Onorevole Turnaturi, vuol dirmi come possono fare i comuni ad evadere? Me lo insegni lei che ha pratica delle amministrazioni dello Stato. Che questo possa accadere nelle amministrazioni dello Stato, non lo so; pensavo che non fosse possibile. Ma per quanto riguarda i comuni, le posso dire per una pratica quindicennale che ciò non avviene nel modo più assoluto. Per cui le dico: lasciamo da parte queste questioni.

Quanto alla differenza di aliquota che sarebbe applicata in questo caso nell'amministrazione dello Stato, ciò non ci riguarda, perché lo Stato prende da una tasca per mettere in un'altra. Ma per i comuni si tratta solo di prendere da una parte, senza nulla mettere nell'altra: questa è la realtà.

Che poi per tutte le altre forniture vi possano essere evasioni che con questo provvedimento si intendono reprimere, sta bene, reprimetele; ma teniamo conto di questo fatto: prima di tutto di aver violato una legge dello Stato (la legge comunale e provinciale), perché qui manca il concerto tra i ministri competenti e poi di aver aggravato la finanza locale senza aver provveduto a dare qualcosa in corrispettivo quando sappiamo che la situazione è semplicemente disastrosa, peggiore di quella dello Stato, che pure non va bene. In Commissione, discutendo dei bilanci finanziari, facendo il calcolo di tutti i debiti, anche se non tutti possono essere considerati debiti pubblici, abbiamo visto che si arriva a 22 mila miliardi e quindi non c'è da stare allegri. Quando andiamo a vedere i debiti dei comuni e delle province, non bisogna considerare soltanto il *deficit* economico, ma anche quello per opere straordinarie. Se si attuerà il piano della scuola, quante costruzioni si dovranno fare? I comuni dovranno contrarre mutui e pagare parte degli interessi oltre l'ammortamento. Si dovranno migliorare gli impianti sportivi. Anche per questi la spesa graverà sui comuni.

Ripeto: non confondiamo. Noi siamo contro le evasioni e non abbiamo fatto nulla per scardinare il provvedimento contro le evasioni. Abbiamo tentato soltanto di non gravare la mano sui comuni. Le perplessità cui faceva cenno l'onorevole Trebbi erano comuni a molti colleghi in Commissione. Ella stesso, onorevole relatore, in Commissione ha detto: se si tratta solo dei comuni e delle province... Adesso ha cambiato parere.

TURNATURI, *Relatore*. No, ho presentato gli emendamenti. Ella ricorda che l'articolo 4 fu presentato da me.

ANGELINO PAOLO. La realtà è questa: che quando si trattava soltanto di non gravare la mano sui comuni e sulle province, eravamo in molti d'accordo. Gli onorevoli colleghi che hanno fatto gli amministratori comunali e hanno provato il tormento delle amministrazioni locali possono comprendere.

Ecco le ragioni per le quali il gruppo socialista vota contro: non sono stati accolti gli emendamenti che hanno una profonda ragione di essere: prima di tutto avrebbero tutelato una legge dello Stato (la legge comunale e provinciale) e in secondo luogo la finanza dei comuni.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5, del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di Parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione degli accordi istitutivi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, firmato a Parigi il 14 dicembre 1960 ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sullo zucchero aperto alla firma in Londra il 1° dicembre 1958 (2577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sullo zucchero aperto alla firma in Londra il 1° dicembre 1958.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BRUSASCA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo zucchero aperto alla firma in Londra il 1° dicembre 1958.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 41 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 700.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del governo nordamericano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A. A. I.) effettuato in Roma il 30 luglio 1959 (2868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione dello

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GIUGNO 1961

scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.), effettuato in Roma il 30 luglio 1959.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SCARASCIA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge.

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A. A. I.), effettuato in Roma il 30 luglio 1959.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1 miliardo.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI